

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3283}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAVARRA, RUFFINO, UCCHIELLI, DALLA CHIESA, CHIAVACCI, AMICI, GALILEO GUIDI, GATTO, MIGNONE, GIACCO, SCHETTINO, DUCA, SETTIMI, FERRANTE, SARACENI, BRACCI MARINAI, MATTINA, GAMBALE, INCORVAIA, MANGANELLI, SOLAROLI, SCERMINO, DI FONZO, DI ROSA, VIVIANI, BRUNALE, REALE, CORNACCHIONE MILELLA, LA CERRA, PENNACCHI, BOVA, SALES, BONFIETTI, LOMBARDO, GERARDINI, BIRICOTTI, ROTUNDO, BARTOLICH, CAMOIRANO, PEZZONI, CENNAMO, RANIERI, SORIERO, ARLACCHI, FASSINO, SCALIA, BATTAFARANO, LUMIA, MASTROLUCA, VOZZA, REBECCHI, CANESI, CACCAVARI, BONITO, OLIVERIO, SITRA

Nuove norme in materia di servizio di leva

Presentata il 19 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il riordino dell'organizzazione militare e le nuove norme che regolano il servizio di leva e la sua durata sono senz'altro questioni che richiedono un'immediata soluzione.

Il riferimento costituzionale che dobbiamo tener presente nel momento in cui ci accingiamo a porre le basi di un progetto di riforma del servizio di leva non può che essere costituito principalmente dall'articolo 52 della Costituzione, il quale sancisce che « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

A questo fondamentale articolo, collegato in modo particolare agli articoli 3 e 11 della Costituzione, ci siamo attenuti nel procedere al riordino della disciplina esistente ed all'introduzione di alcuni si-

gnificativi elementi all'interno della vita militare.

Bisogna subito dire che nell'arco degli anni numerosi sono stati i provvedimenti legislativi che sono intervenuti per regolare questo settore: basti pensare al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla legge n. 191 del 1975, alla legge n. 382 del 1978 recante « Norme di principio sulla disciplina militare », alla legge n. 958 del 1986 in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva ed alla più recente legge n. 64 del 1992 sugli organi del servizio della leva militare.

Anche nell'attuale legislatura sono stati numerosi i progetti di legge depositati e, tra questi, il disegno di legge, atto Camera n. 1307, presentato dal Ministro della difesa più di un anno fa.

Pur nella pluralità delle opinioni sulla politica della difesa, la proposta di riduzione significativa della presenza dei giovani di leva nelle Forze armate, nonché del periodo di leva e la sua ridefinizione per ciò che concerne i diritti dei ragazzi di leva, sembrano trovare il consenso della maggioranza delle forze politiche. È, dunque, il momento di intervenire.

Le posizioni del gruppo progressista sono sempre state chiare, in proposito sostenendo anche la necessità dell'approvazione — congiuntamente al citato disegno di legge, atto Camera n. 1307 — di un atto di indirizzo del Parlamento che definisse gli obiettivi del nuovo modello di difesa.

Ecco perché i presentatori di questa proposta di legge ritengono a questo punto necessario un intervento parlamentare che avvii l'iter legislativo in modo da risolvere una volta per tutte e nel miglior modo possibile il problema della riforma del servizio di leva.

In particolare, riteniamo che il periodo di servizio di leva obbligatorio debba essere ridotto a dieci mesi e a quattordici mesi per coloro che conseguono la nomina ad ufficiale di complemento (articolo 1).

Gli articoli 2 e 3 definiscono aspetti significativi ed importanti della vita dei giovani reclutati nelle Forze armate. In primo luogo, il fatto che la prestazione del servizio obbligatorio di leva avvenga presso unità che non distino più di 100 chilometri dalla residenza del militare; ove

ciò non avvenga, si prevede il rimborso delle spese di viaggio. In secondo luogo l'abolizione — salvo che per particolari motivi di servizio — dell'obbligo di accasermamento, che tra l'altro risulta essere ormai di fatto superato dalla tendenza che permette ai militari di assentarsi dai reparti quando la loro presenza non sia ritenuta utile. In terzo luogo, la riduzione della normale attività di caserma ad un orario non superiore alle 40 ore settimanali, cosa che avvicina l'Italia ai criteri utilizzati dagli altri Paesi europei. Infine, si prevede un aumento dell'indennità mensile percepita in rapporto alla distanza.

L'articolo 4 prevede di considerare il periodo trascorso in licenza speciale, per campagne elettorali, dei militari di leva candidati, valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

L'articolo 6 prevede tutta una serie di interventi che mirano alla promozione della formazione culturale e professionale dei militari, riconoscendo così l'importanza del progresso morale e culturale dei cittadini in servizio di leva.

L'articolo 7 prevede la possibilità di controllo da parte dei parlamentari dei locali interni alle caserme, per poter valutare la qualità dei servizi erogati, tutelando anche in questo i cittadini in servizio di leva.

L'articolo 8 completa questo quadro di garanzie per il cittadino militare, prevedendo la nomina di un difensore civico e l'istituzione di un numero verde contro le violenze fisiche e psicologiche che numerose si registrano nelle caserme e, spesso, spingono a compiere gesti estremi. Le norme indicate acquistano particolare rilievo poiché il problema della tutela fisica e psicologica è prioritario e non è possibile accettare o tollerare episodi che mettano a repentaglio la vita dei cittadini in servizio di leva.

Il filo conduttore della presente proposta di legge è, come si può facilmente evincere, la revisione ed il miglioramento delle condizioni di vita del cittadino in servizio di leva, affinché questi non senta di dover svolgere un servizio coattivo nei confronti dello Stato, ma un servizio che sia utile, in una struttura in cui siano garantiti i diritti imprescindibili del suo essere, innanzitutto, cittadino di questo Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Durata del servizio di leva).

1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dieci mesi.

2. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento e uno di attività operativa.

3. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quattordici mesi ».

ART. 2.

(Servizio lontano dalla residenza).

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

« 4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato presso unità o reparti ubicati nel luogo più vicino al comune di residenza del militare e comunque non oltre 100 chilometri da essa ».

2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina, con proprio decreto, la modalità di erogazione di un contributo speciale a favore dei militari di leva che, per superiori esigenze di servizio, adempiono l'obbligo della leva in reparti aventi sede e locali a distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di residenza.

3. Il contributo speciale di cui al comma 2 comprende il rimborso totale delle spese di viaggio e un aumento dell'indennità mensile percepita in rapporto alla distanza.

ART. 3.

(Impiego dei militari di leva).

1. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro della difesa e con successive disposizioni applicative dei comandanti operativi è fissata per ogni reparto una quota obbligatoria di presenza per il pronto impiego per i militari di leva e per il restante personale militare.

2. I militari di leva hanno l'obbligo di presenza e di pernottamento nelle caserme limitatamente alle esigenze di servizio e di pronto impiego. I comandanti dispongono gli obblighi di accasermamento, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

3. Il Ministro della difesa disciplina, con regolamento da emanare con proprio decreto, l'impiego dei militari di leva distinguendo i periodi di missione operativa, i periodi addestrativi e la normale attività di caserma e garantendo, per quest'ultima, un orario non superiore alle quaranta ore settimanali, la possibilità di ottenere licenze e l'anticipazione del congedo in relazione ai servizi ordinari svolti al di fuori di tale orario.

ART. 4.

(Computabilità della licenza per campagna elettorale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva).

1. Il comma 9 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

« 9. È computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative ».

ART. 5.

(*Sanzioni disciplinari*).

1. L'articolo 14 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna.

2. Il richiamo è verbale.

3. Il rimprovero è scritto.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

5. La consegna può essere inflitta, rispettivamente, dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale ».

2. L'articolo 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

3. Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta ».

ART. 6.

(*Corsi di formazione professionale e di istruzione*).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dai seguenti:

« 1. I militari di leva sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professio-

nale e di istruzione organizzati sia dallo Stato che dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio.

1-bis. Il Ministro della difesa, riconoscendo e promuovendo la formazione culturale e professionale dei militari, emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa relativa alla concessione di licenze e permessi necessari alla preparazione e al superamento degli esami di licenza media inferiore, licenza media superiore, universitari, di laurea, specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca ».

ART. 7.

(Ispezioni parlamentari).

1. I parlamentari, secondo modalità stabilite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono controllare ed ispezionare i locali interni delle caserme quali mense, alloggi truppe, servizi igienici, cucine, infermerie, al fine di verificare se la qualità dei servizi erogati sia compatibile con il rispetto delle esigenze del personale di leva.

ART. 8.

(Difensore civico e telefono verde).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un difensore civico per la tutela dei cittadini che prestano servizio di leva regolamentandone, sentito il Ministro della difesa, le relative funzioni e dotazioni di mezzi e personale. Il difensore civico si avvale dell'attivazione di un « numero verde » anche per il tempestivo intervento contro possibili ed eventuali abusi e violenze fisiche o psichiche che il personale di leva può subire durante lo svolgimento del servizio.

ART. 9.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le paghe nette giornaliere, previste dalla tabella 1 allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni, sono aggiornate nelle seguenti misure:

a) soldato, comune di 2^a classe, aviere: lire 11.000;

b) soldato, comune di 1^a classe, aviere scelto: lire 12.000;

c) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: lire 13.000.

2. Il 1° gennaio di ogni anno le paghe nette giornaliere di cui al comma 1 sono aggiornate secondo il tasso di inflazione calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per gli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3283
Lire 500